

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 ottobre 2016, n. 614

Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri anti violenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia".

Oggetto: Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4.
Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU)
Approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, - ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014 - ed in particolare l’art. 7 comma 1 che invita le Parti ad adottare “*politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza [...] e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne*”;

DATO ATTO che la Convenzione di Istanbul costituisce il primo atto internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119 che, in attuazione degli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione:

- rafforza la tutela penale per le donne vittime di violenza, introducendo nuove aggravanti e ampliando le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti attraverso modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale;
- prevede, all’articolo 5, l’adozione di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”;

- individua, all'art. 5bis, le azioni per i Centri anti-violenza e le Case rifugio e , tramite l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, stabilisce il riparto delle risorse alle Regioni sulla base del numero dei centri anti-violenza e delle case rifugio esistenti, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case rifugio;

VISTI il DPCM 24 luglio 2014 “ *Ripartizione delle risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2013-2014* che provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e, all'art. 3 comma 4, dispone la definizione dei requisiti minimi necessari che i centri anti-violenza e le case rifugio devono possedere da sancire in sede di Conferenza unificata;

l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei centri anti-violenza e delle Case rifugio;

il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla “*costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello [...] che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea*” e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti-violenza e dei servizi di assistenza;

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “*Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna*”;

CONSIDERATO che il fenomeno della violenza contro le donne è in costante crescita e che si rende necessario sostenere la costituzione, il potenziamento delle strutture che erogano servizi per il contrasto alla violenza di genere;

RITENUTO di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti-violenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU)

RITENUTO altresì necessario definire modalità omogenee di funzionamento alle strutture che erogano servizi per donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/e al fine di ridurre la variabilità dei livelli assistenziali e garantire standard qualificati nella presa in carico delle vittime in tutto il territorio regionale, nonché definire criteri per la promozione di reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne, così come indicato nell'allegato A recante: “Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e

organizzativi dei Centri anti violenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia” parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la DGR n. 923 del 30.12.20114 “Schema di deliberazione concernente: *“Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4, articolo 3: Istituzione della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne”*”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 24.03.2015 *“Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4, articolo 3 punto 2. Nomina Componenti della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne”*

TENUTO CONTO che le Linee guida di cui al presente atto, sono state redatte in collaborazione con la Cabina di regia di cui alla all’art. 3 della legge regionale 19 marzo 2014;

RITENUTO di approvare l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante: *“Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri anti violenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”*;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di recepire l’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU);
2. di approvare l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante: *“Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri anti violenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-autonomia”*;

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

**Linee guida per l'offerta di servizi, uniformi
su tutto il territorio regionale, da parte delle
strutture preposte al contrasto della
violenza di genere.**

*Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case
rifugio e delle Case di semi-autonomia.*

PREMESSA

Si parla di violenza di genere per indicare le diverse forme di violenza agite contro le donne. Le Nazioni Unite la definiscono come *“ogni atto legato alla differenza di sesso che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o una sofferenza della donna, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o l’arbitraria privazione della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata”* (Art. 1, Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della Violenza contro le Donne).

Secondo la relazione della Commissione europea per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, presentata il 31 gennaio 2014, circa il 20-25% delle donne in Europa ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nel corso della propria vita adulta e oltre il 10% ha subito violenza sessuale con uso della forza. Il 45% delle donne ha subito una qualche forma di violenza; il 12-15% delle donne in Europa è vittima di violenza domestica che, nell’Unione europea, causa ogni giorno la morte di sette donne.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011, definisce la violenza contro le donne come:

“una violazione dei diritti umani, [...] una forma di discriminazione contro le donne e comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.”
(Convenzione di Istanbul, art. 3, lettera a).

La Convenzione costituisce il primo completo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

L’articolo 7 della Convenzione, infatti, richiede agli Stati *“l’adozione di misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza”*(Convenzione di Istanbul, art. 5, comma 2) al fine di fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con Legge 27 Giugno 2013, n.77, ed è entrata in vigore il 1 agosto 2014.

In applicazione della Convenzione di Istanbul, lo Stato Italiano, con l’approvazione della Legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, introduce nuove norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori attraverso modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, nuove misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, nuove disposizioni relative alla tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica.

La Legge 119/2013, inoltre, agli art. 5 e 5bis introduce il vincolo di redazione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e le azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle vittime. La Legge infine, individua le risorse finanziarie necessarie per gli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sul Fondo per le politiche ai diritti e alle Pari Opportunità.

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014 definisce i criteri di riparto per l'attribuzione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per gli anni 2013 e 2014, rinviando a successiva Intesa, da sancire in sede di Conferenza Unificata, la definizione dei requisiti minimi necessari per i Centri antiviolenza e le Case rifugio al fine, anche, di accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119.

Tale Intesa – ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 – tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, è stata sancita dalla Conferenza Unificata in data 27 novembre 2014 e individua i requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere al fine di garantire criteri omogenei a livello nazionale.

Infine, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 7 luglio 2015 è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che prevede la realizzazione di un sistema integrato di politiche pubbliche, supera l'impostazione dell'intervento basato sull'emergenza e prevede l'avvio di un programma di prevenzione ed emersione. L'educazione, la comunicazione e la formazione divengono elementi importanti in affiancamento alle politiche praticate.

La Regione Lazio con la Legge 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”, richiamando la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979 e la Convenzione di Istanbul del 2011, ha provveduto al riordino della precedente normativa.

La nuova Legge Regionale, nell'individuare gli interventi regionali in materia, definisce le strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza, distinguendole in Centri antiviolenza, Case rifugio e Case della semi-autonomia, con l'indicazione dei servizi offerti.

La legge prevede inoltre:

- l'istituzione di un'apposita Cabina di regia, presso la Presidenza della Giunta Regionale, con compiti di coordinamento degli interventi, formulazione delle proposte in ordine alla predisposizione del Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, la promozione di una rete regionale antiviolenza, in raccordo con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità e la violenza alle donne con, tra gli altri, il compito di rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza alle donne e assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione Europea, su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla Regione.

In attuazione della Legge Regionale sono stati istituiti:

- la Cabina di regia prevista all'art. 3;
- l'Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità e la violenza alle donne.

A seguito del trasferimento delle risorse assegnate alla Regione Lazio con il D.P.C.M 24 luglio 2014 a valere sul Fondo per le politiche ai diritti e alle Pari Opportunità è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 novembre 2014 n. 830.

A fronte dell'impianto normativo sopra descritto, la situazione delle strutture dedicate all'accoglienza e al supporto delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e minori – nel territorio regionale – necessita di una attenta riflessione.

Infatti la ricognizione di dette strutture, ha evidenziato, sia per la storia che le ha prodotte che per la mancanza di un indirizzo specifico, l'istituzione di strutture antiviolenza con modalità e criteri di funzionamento non omogenei e con una diversa definizione tipologica di struttura, evidenziando in particolare:

- una discontinuità di interventi;
- una disomogeneità di distribuzione sul territorio della regione dei servizi di presa in carico delle donne vittime di violenza;
- una disomogeneità di azioni intraprese dai soggetti gestori delle strutture di accoglienza;
- una disomogeneità di metodologia nella modalità di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;
- una assenza o diversità di strutturazione delle reti dei Centri antiviolenza e delle reti territoriali.

Le Case rifugio, inoltre, in quanto strutture residenziali, devono essere accreditate ai sensi della L.R. 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e s.m.i.

Con la deliberazione di Giunta Regionale 28 marzo 2015 n. 126 concernente: "*Modifiche alla DGR 1305/2004: Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011*" la Regione Lazio ha provveduto all'aggiornamento dei requisiti che le strutture socioassistenziali a carattere residenziale devono possedere al fine dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento.

In particolare, le strutture indicate alla sezione V "Strutture residenziali per donne in difficoltà", la cui tipologia è distinta in "Casa-famiglia per donne in difficoltà", "Comunità alloggio per donne in difficoltà" e "Comunità di pronta accoglienza per donne in difficoltà" sono individuate quali strutture atte ad accogliere, tra le altre, anche le donne vittime di violenza, non salvaguardando la specificità del fenomeno.

Si ritiene invece che – in considerazione dei particolari bisogni espressi – le strutture residenziali per donne che hanno subito violenza e indicate nel presente documento come "Casa rifugio" debbano ospitare solo ed esclusivamente vittime di violenza in ogni sua forma.

Al fine quindi di ricondurre le strutture dedicate alla presa in carico delle vittime di violenza e dei/delle loro figli/figlie minori ad un disegno "sufficientemente omogeneo" nel territorio regionale si evidenzia la necessità delle presenti linee guida in cui sono definiti i requisiti minimi che i Centri antiviolenza, le Case rifugio e le Case della Semi Autonomia devono possedere, ai sensi della L.R. 19 marzo 2014, n. 4, e dell'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella Conferenza unificata del 27 novembre 2014, per far parte della rete dei servizi finanziati dallo Stato e dalla Regione.

Obiettivi

Con le presenti linee di indirizzo si intendono definire modalità omogenee di funzionamento delle strutture che erogano servizi per donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/e al fine di ridurre la variabilità dei livelli di accoglienza e sostegno e garantire standard qualificati nella presa in carico delle vittime di violenza in tutto il territorio regionale, nonché definire criteri per la promozione di reti territoriali finalizzate a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne.

Nel rispetto della normativa vigente sono individuate, a seguire, le modalità di funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, al fine di garantire i principi di qualità, efficacia e funzionalità.

I servizi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, che, ai sensi della L.R. 19 marzo 2014, n. 4, devono essere erogati alle donne e ai/alle loro figli/figlie a titolo gratuito, dovranno ispirarsi ai seguenti principi:

Competenza

Il personale impegnato nelle strutture di accoglienza deve possedere formazione e specifiche competenze di lettura della violenza contro le donne in un'ottica di genere e possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative di settore nazionali e regionali.

Multidisciplinarietà

L'équipe che accoglie le donne e i/le minori deve garantire una multidisciplinarietà di competenze, in grado di garantire percorsi di sostegno nel rispetto delle differenze culturali e della storia di ciascuna donna.

Chiarezza

Fornire informazioni chiare e comprensibili sia nel contatto telefonico che durante il colloquio anche attraverso il supporto del servizio di mediazione culturale, qualora necessario.

Riservatezza

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (D.L. gs. 196/2003) dovrà essere richiesta l'autorizzazione per il trattamento e l'utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio del fenomeno e delle indagini statistiche, fatto salvo comunque l'anonimato della donna.

Fruibilità e accessibilità

Garantire l'accesso a tutte le donne, senza alcuna discriminazione riferita a razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, origine nazionale o sociale, appartenenza a minoranze, censo, nascita, orientamento sessuale, età, disabilità, status di migrante o di rifugiato.

Governance territoriale e requisiti minimi delle strutture ai sensi dell'intesa conferenza unificata del 27 novembre 2014 e della L.R. 19 marzo 2014, n. 4;

1. Governance territoriale

La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e nazionale, propone un modello di *governance* multilivello nell'ottica di un coordinamento delle azioni e degli interventi degli attori istituzionali e sociali presenti sul territorio nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno.

Alla programmazione e all'attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere concorrono:

- gli ambiti territoriali, così come definiti dall'art. 43 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11;
- le province, così come definite con Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", con le modalità definite nella Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17, art. 7 comma 3 lettera c) e nella legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
- associazioni ed organismi che abbiano tra gli scopi statutari prioritari la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e i minori che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere.

I Comuni associati in ambiti territoriali, concorrono all'attuazione della programmazione regionale rappresentando le specifiche esigenze del proprio territorio, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali.

Roma Capitale e gli Enti Locali, nel rispetto di quanto stabilito con L.R. del 19 marzo 2014, n. 4, promuovono reti territoriali interistituzionali, regolate da appositi protocolli, con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali economici e istituzionali del territorio di riferimento. In particolare, saranno coinvolti: Prefettura, Forze dell'ordine, Procura della Repubblica, Comuni, associazioni e organismi del Privato sociale, le Aziende Sanitarie Locali ed i loro competenti servizi.

Le associazioni e gli organismi, in possesso dei requisiti sopra previsti, possono partecipare ad appositi bandi pubblici per la gestione dei servizi nei Centri antiviolenza, nelle Case rifugio e nelle Case della semi-autonomia.

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), nei programmi delle attività territoriali e nei Piani di Zona, garantiscono le prestazioni sanitarie tramite un approccio integrato oltre che percorsi di cura e supporto specificatamente dedicati alle donne vittime di violenza, attraverso protocolli d'intesa a livello territoriale.

2. Definizioni e requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio

2.a I Centri antiviolenza

I Centri antiviolenza sono strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 2013, sono promossi da:

- a. Enti Locali, in forma singola o associata;
- b. associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla lettura della violenza contro le donne in un'ottica di genere;
- c. soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono:

- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti;
- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

Requisiti strutturali dei Centri antiviolenza

- La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
- Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività.
- Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
- Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo h24, anche collegandosi al 1522.
- Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.
- Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
- Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Requisiti organizzativi dei Centri antiviolenza

Personale

- Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.
- Il Centro deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:
 - assistenti sociali;
 - psicologhe;
 - educatrici professionali;
 - mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie;
 - avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Deve essere indicata inoltre, una responsabile del Centro che dovrà garantire la presenza quotidiana.

Al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Deve essere garantita la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Principali competenze del centro:

- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle figli/e, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;
- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare anonima;
- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, ecc.);
- rispettare l'autodeterminazione della donna accolta.

Servizi minimi garantiti

1. Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

a. Ascolto

Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b. Accoglienza

Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

c. Assistenza psicologica

Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

d. Assistenza legale

Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;

e. Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;

f. Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;

- g. Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie.

Percorso di uscita dalla violenza

Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.

1. Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
2. Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.
3. il Centro assicura collegamenti diretti con le Case rifugio e gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio.
4. il Centro assicura il collegamento con le istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali ecc. ASL, scuole, Centri per l'impiego ecc.).

Carta dei Servizi

I Centri antiviolenza dovranno dotarsi di una Carta dei Servizi che dovrà, almeno, contenere:

- la presentazione dell'organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del Centro antiviolenza;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro antiviolenza;
- l'indicazione della responsabile del Centro;
- l'ubicazione del Centro e le modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le minori;
- le modalità dell'accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico h24;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con la Casa Rifugio o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- previsione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.

Le azioni del personale del Centro dovranno essere finalizzate a:

- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna e dei/delle figli/e, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia;
- stabilire il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza;
- rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute e rispettare il desiderio della donna di restare anonima;
- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna (famiglia, amici, servizi della comunità, ecc.);
- rispettare l'autodeterminazione della donna accolta.

2.b Case rifugio.

Le Case rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Le Case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono promosse da:

- a) Enti Locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

3. Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono:

- essere iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti
- avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.

Requisiti strutturali e organizzativi

1. La Casa rifugio, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione, ovvero a una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza.
2. La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza.
3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie.
4. La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie.

La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Per gli ulteriori requisiti strutturali e organizzativi della Casa rifugio si dovrà fare riferimento alle indicazioni della D.G.R. n.126 del 28 marzo 2015, concernente: "*Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003"*". *Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011 ed in particolare sezione V, sottosezioni V.A.1, V.A.2, V.A.3, e, per la tipologia della struttura la sottosezione V.B. 1.*

Con successivi provvedimenti sarà integrata la D.G.R. 126/2015 per quanto previsto nelle presenti linee guida.

Personale

1. La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere.
2. Al personale della Casa rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
3. Deve essere garantita la formazione continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti secondo le indicazioni del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Servizi minimi garantiti

1. La Casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai/alle loro figli/e minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.
2. La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna accolta.
3. La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
4. La Casa deve fornire adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

Regolamento interno

Ogni Casa rifugio deve dotarsi di un Regolamento interno che preveda:

- l'anonimato e la riservatezza;
- le modalità di ingresso ed uscita delle ospiti;
- la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità;
- l'organizzazione quotidiana interna delle attività della Casa rifugio;
- le azioni calibrate sui bisogni dei/delle minori ospiti;
- l'età massima dei figli delle donne, di sesso maschile, accolti nella struttura;
- i percorsi di prevenzione e cura della salute;
- la scheda per eventuali reclami contenente contatti telefonici degli Enti pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi;
- la scheda di rilevazione del servizio offerto dalla Casa rifugio da compilare a conclusione del piano individuale, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione del servizio offerto.
- La Casa deve raccordarsi con i Centri anti violenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie.
- La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O.

La vita all'interno della Casa è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità, per sé per i/le figli/figlie, del buon andamento della convivenza e del rispetto delle regole, con il supporto e il sostegno delle operatrici impegnate all'interno della Casa.

2.c Case della semi-autonomia

Le Case di semi-autonomia, disciplinate dall'art. 6 della Legge Regionale 19 marzo 2014, n.4, accolgono donne che hanno subito violenza e i loro figli/figlie, trasferite dalle Case rifugio – in raccordo con la rete dei servizi territoriali – che necessitano di servizi di supporto e accompagnamento nel graduale reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo, al fine del progressivo raggiungimento dell'autonomia della donna, tramite singoli progetti personalizzati.

Le Case di semi-autonomia operano in stretto collegamento con i Centri antiviolenza e le Case rifugio e dovranno garantire le prestazioni di figure professionali quali: psicologhe, educatrici professionali/educatrici di comunità, assistenti sociali e, qualora necessario, mediatrici culturali.

Le Case di semi-autonomia sono parte integrante della rete territoriale.

Per gli ulteriori requisiti strutturali e organizzativi si dovrà fare riferimento alle indicazioni della D.G.R. n. 126 del 28 marzo 2015, sezione V.B. 4.

3. Reti Territoriali

La Regione promuove e rafforza, ove presenti, le reti locali idonee a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne.

La Regione si impegna a promuovere e monitorare i protocolli e gli accordi territoriali e a darne comunicazione al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Cabina di regia di cui all'art. 3 della Legge Regionale 4/2014, promuove l'attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le reti locali, nonché le associazioni operanti nel settore il cui scopo statutario principale è il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne.

I Centri antiviolenza, al fine di garantire alle donne e ai/alle loro figli/e protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, partecipano alle reti territoriali inter-istituzionali promosse dagli Enti Locali.

L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali promossi dagli Enti Locali con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali economici e sociali del territorio di riferimento.

In particolare, dovranno essere coinvolti:

- a. le istituzioni pubbliche (Regione, Città metropolitana, Comuni, ASL, Ospedali, Forze dell'ordine, Magistratura, uffici scolastici, Ordine degli avvocati, ecc.);
- b. i Centri antiviolenza, le Case rifugio e le Case di semi-autonomia presenti sul territorio;
- c. gli sportelli che offrono servizi di ascolto, consulenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai/alle loro figli/e minori;
- d. le organizzazioni del privato sociale operanti sul territorio e iscritte ai registri regionali del volontariato o delle associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non

lucrative di utilità sociale Onlus, nonché le cooperative sociali che abbiano tra gli scopi statutari la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e i/le minori;

Le reti territoriali, al fine di garantire maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi indicati nei protocolli o negli accordi territoriali, dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

- a. condividere una analisi e una visione comune sulla violenza maschile e sulle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
- b. adottare linee operative in sintonia con le presenti linee guida e definire procedure tra differenti organismi, pur nelle diverse funzioni;
- c. utilizzare una metodologia integrata di presa in carico da parte dei differenti servizi per il progetto di uscita dalla violenza, condiviso con la donna, nel rispetto della sua autodeterminazione;
- d. strutturare percorsi di formazione e di sensibilizzazione congiunti.

La rete dovrà consentire l'inserimento di nuovi soggetti del territorio di riferimento, purché in possesso dei requisiti indicati nelle presenti linee guida.

4. Accredimento

Le strutture a ciclo residenziale, devono possedere, per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, nonché per il relativo accredimento, i requisiti di cui alla L.R. 12 dicembre 2003 n. 41 e s.m.i., indicati nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 24 marzo 2015 e n. 126 del 28 marzo 2015.

In considerazione delle peculiari problematiche presenti nelle donne vittime di violenza, le strutture accreditate come Case rifugio possono ospitare solo ed esclusivamente vittime di violenza in ogni sua forma ed i/le loro figli/figlie.

Le case rifugio devono essere necessariamente collegate con un Centro antiviolenza.

5. Flusso informativo

La Regione Lazio si impegna alla costruzione di un sistema di monitoraggio del fenomeno e degli interventi effettuati per contrastare la violenza contro le donne, con l'obiettivo di definire un sistema integrato di flussi di dati forniti dalle Istituzioni e dai servizi coinvolti nell'accoglienza e nel supporto alle donne, secondo le modalità definite dagli organismi competenti a livello nazionale.

A tal fine i Centri antiviolenza e le Case rifugio sono tenuti ad inviare alla Regione Lazio i dati e le informazioni da loro raccolti sull'attività effettuata.

La Regione Lazio assolverà tutti i compiti informativi nei confronti dello Stato, per quanto di propria competenza.

Le attività di monitoraggio e raccolta dati saranno svolte nel rispetto dei diritti alla riservatezza delle vittime di violenza e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa nazionale ed europea applicabile.

GLOSSARIO

- a) con l'espressione "**violenza nei confronti delle donne**" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata.
- b) l'espressione "**violenza domestica**" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine "**genere**" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) l'espressione "**violenza contro le donne basata sul genere**" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per "**vittima**" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti e/o i comportamenti di cui ai precedenti punti a e b;
- f) con il termine "**donne**" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.